

LAVOROdi **BRUNO BRAVI,FRANCESCA BRAVI****Indennità di congedo parentale Inps all'80%***Istruzioni operative sull'elevazione all'80% dell'indennità per congedo parentale per la durata massima di un mese, fino al 6° anno di vita del bambino.*

L'Inps fornisce istruzioni operative in tema di indennità per congedo parentale, che è stata **elevata all'80% per un mese** (circolare 16.05.2023, n. 45). La legge di Bilancio per il 2023 ha infatti disposto l'innalzamento dal 30% all'80% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per una mensilità del periodo previsto, da fruire entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). La previsione è fruibile per i soli lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico.

Da precisare che non viene aggiunto un ulteriore mese indennizzato ai **3 mesi già previsti** per genitore: semplicemente, uno di questi mesi sarà indennizzato all'80% invece che al 30%. Specifica l'Inps che il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori ma può essere fruito **anche in modalità ripartita** tra gli stessi, oltre che da un genitore soltanto, anche nei medesimi giorni per lo stesso figlio, fermo il totale massimo indennizzato all'80% di un mese. Viene riportato nella circolare un utile esempio.

E' necessario ricordare che la norma ha previsto un termine più breve entro cui fruire dell'indennità all'80% della retribuzione, rispetto al termine di 12 anni di vita del bambino: nello specifico, 6 anni.

Pertanto, i periodi di congedo parentale fruiti dal 1.01.2023 da genitori lavoratori dipendenti, in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, per i quali il periodo di congedo di maternità o in alternativa, di paternità è terminato successivamente al 31.12.2022, sono indennizzati all'80% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di un mese.

I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del 1° mese indennizzato all'80%). I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il **padre lavoratore** eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o in alternativa, di paternità **successivamente al 31.12.2022**, anche nel caso in cui uno dei genitori fruisca, nell'anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Vengono inoltre indicati nella circolare i nuovi codici utilizzabili in denuncia Uniemens.